CAMERA DEI DEPUTATI

EMENDAMENTI A.C. 3132
Decreto Sostegni bis

Conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Roma, 3 giugno 2021

INDICE

1. **MODIFICHE IN TEMA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.**
2. **PROROGA DEL TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI 2020.**
3. **MODIFICHE IN TEMA DI CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA.**
4. **PROROGA DEL TERMINE DI UTILIZZAZIONE DEI VOUCHER CONCERNENTE IL RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI.**
5. **FONDO PER L'INDENNIZZO DEI CONSUMATORI TITOLARI DI VOUCHER DI CUI ALL'ARTICOLO 88 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27.**
6. **MISURE PER IL SETTORE TURISTICO.**
7. **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE PER LE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO NEL SETTORE MODA.**
8. **PROROGA IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA.**
9. **MODIFICHE AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER ALLESTIMENTI MOBILI ALL'INTERNO DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO.**
10. **IRRILEVANZA CATASTALE DEGLI ALLESTIMENTI MOBILI IN STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO.**
11. **ESENZIONE PER I TITOLARI DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E LE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA DAL PAGAMENTO DEL CANONE PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI PRELIEVI SUI RIFIUTI.**
12. **MODIFICHE ALLA DEDUZIONE FORFETARIA PER GLI INTERMEDIARI E I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO.**
13. **MODIFICHE IN TEMA DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.**
14. **MODIFICHE IN TEMA DI INCENTIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE.**
15. **MISURE DI SOSTEGNO ALLA RICONTRATTAZIONE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI.**
16. **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL MICROCREDITO.**
17. **RESPONSABILITÀ DATORIALE PER INFORTUNIO DAL LAVORO DERIVANTE DA COVID-19.**
18. **FONDO NUOVE COMPETENZE E PMI.**
19. **LAVORO A TERMINE. LAVORO OCCASIONALE. LAVORO INTERMITTENTE.**
20. **CONTRATTO DI ESPANSIONE. RETE DI PMI.**
21. **RIOCCUPAZIONE. CONTRATTO E DECALAGE.**
22. **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI.**

EMENDAMENTO

1

MODIFICHE IN TEMA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

A.C. n. 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Art. 1

(Contributo a fondo perduto)

All'articolo 1, comma 24, le parole: "*la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021*.", sono sostituite dalle seguenti: *"contenente autocertificazione con la quale i soggetti richiedenti indicano l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari di cui ai commi da 16 a 20."*

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad evitare che l'istanza da presentare per la richiesta del contributo spettante in presenza del peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello del 2019, sia vincolata alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 entro il 10 settembre 2021 anticipando di fatto la scadenza ordinaria del 30 novembre 2021.

Al riguardo, si prevede che la predetta disposizione venga sostituita con la previsione di un'autodichiarazione che indichi il rispetto dei requisiti di accesso richiesti dalla norma in tale ambito.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

2

PROROGA DEL TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI 2020

A.C. n. 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Art. 1

(Contributo a fondo perduto)

All'articolo 1, comma 24, le parole: "*10 settembre 2021*", sono sostituite dalle seguenti: *"15 ottobre 2021"*.

Motivazione

Stante la previsione secondo cui la spettanza del contributo a fondo perduto correlato al peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello del 2019, sia vincolata alla presentazione entro il 10 settembre 2021 della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, quindi in anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 novembre, l'emendamento è finalizzato a posticipare il predetto termine al 15 ottobre 2021.

Tale richiesta risiede nel fatto che il termine previsto del 10 settembre 2021 risulti essere eccessivamente ravvicinato per assicurare la corretta esecuzione degli adempimenti comunicativi da porre in tale ambito, oltre a rendere eccessivamente difficoltosa la gestione del lavoro per gli operatori del settore e gli intermediari.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

3

MODIFICHE IN TEMA DI CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

A.C. n. 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Art. 4
(Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

All'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"2-*bis. Per i soggetti individuati all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 operanti nei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e del turismo ed aventi i requisiti di cui al comma precedente, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino al 31 dicembre 2021"*

Motivazione

Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria in corso e la probabile mancanza di flussi turistici significativi nei centri urbani, in particolare nelle c.d. "città storiche", a causa del lockdown prima e della crisi economica successivamente, numerose imprese commerciali potrebbero ritrovarsi in forte crisi finanziaria. Al riguardo, è parere che sia necessario prevedere una proroga del credito d'imposta in questione fino al 31 dicembre 2021, per le imprese del turismo e per agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al

pubblico, nel rispetto di determinate condizioni, individuando i centri urbani rientranti nella disposizione in base ai parametri già previsti dal D.L. n. 104/2020 in materia di contributo a fondo perduto per i centri storici.

L’emendamento necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

4

PROROGA DEL TERMINE DI UTILIZZAZIONE DEI VOUCHER CONCERNENTE IL RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI

A.C. n. 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Art. 7

(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)

All'articolo 7, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis.* All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "*ventiquattro mesi*", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: *"trentasei mesi"*.

Motivazione

Apprezzando le previsioni in tal ambito e stante l'attuale situazione, l'emendamento è finalizzato a richiedere la posticipazione fino a 36 mesi del termine per l'utilizzazione dei voucher concernenti il rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.

EMENDAMENTO

5

FONDO PER L'INDENNIZZO DEI CONSUMATORI TITOLARI DI VOUCHER DI CUI ALL'ARTICOLO 88 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

A.C. n. 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Art. 7

(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)

All'articolo 7, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 495 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni per l'anno 2021".

Motivazione

Al fine di aiutare determinate imprese del turismo nell'interesse dei consumatori, come noto è stato costituito un Fondo destinato all'indennizzo di quest'ultimi in qualità di titolari di voucher emessi dall'operatore turistico o dal vettore e non utilizzati alla scadenza di validità o non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento degli stessi.

Stante le stime effettuate in tale ambito, che evidenziano un ammontare di voucher emessi per circa Euro 700 milioni e considerata l'oggettiva inconsistenza del predetto fondo attualmente stanziato, con l'emendamento si prevede un intervento in tal senso che incrementi in modo congruo la dotazione dello stesso escludendo, in maniera assoluta, la

potenziale richiesta di intervento di Soggetti economici privati, strutturati per questa tipologia di attività, ma in alcun modo responsabili e dimensionati per far fronte ad uno stato di crisi generalizzato.

L’emendamento necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

6

MISURE PER IL SETTORE TURISTICO

A.C. n. 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Art. 7

(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)

All'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole: *"150 milioni di euro"*, sono sostituite dalle seguenti: *"650 milioni di euro."*
b) Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: *"1.bis Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, nonché alle figure professionali intermediarie del settore turistico, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente, pari a 500 milioni di euro, è esclusivamente destinata all'assegnazione ed erogazione di contributi in favore dei predetti soggetti."*
c) Dopo il comma 1 bis è inserito il seguente comma: *"1.ter Con decreto del Ministero del Turismo sentite le Associazioni di categoria, maggiormente rappresentative saranno stabilite, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, le modalità ed i termini di determinazione e successiva erogazione del maggior contributo di cui al precedente comma"*

Motivazione

Come è stato evidenziato più volte l'intera filiera del Turismo è indiscutibilmente uno dei macro-comparti economici più colpiti dall'emergenza sanitaria.
In tale ambito l'Esecutivo ha emanato diverse discipline per dare adeguato sostegno al Settore con particolare riguardo alla "parte professionale del settore".
Al riguardo l'emendamento è finalizzato ad incrementare di ulteriori 650 milioni di euro la dotazione del fondo stanziato al fine di sostenere in maniera più adeguata le agenzia di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 in maniera tale che, a fronte del nuovo stanziamento, possano essere ripartiti rispettivamente Euro 500 milioni in favore delle agenzie di viaggio e tour operator e 150 milioni di euro in favore degli altri soggetti individuati dalla disposizione.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE PER LE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO NEL SETTORE MODA

A.C. n. 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Art. 8

(Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

All'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per gli anni 2020 e 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri dell'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al settantacinque per cento.

1-ter. Alle perdite d'esercizio scaturenti dall'applicazione del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40."

Motivazione

Si ritiene prioritario porre l'attenzione sugli importanti effetti correlati al COVID-19 che si ribalterebbero sui "magazzini" delle imprese con particolare riguardo al commercio al dettaglio del settore moda. Le logiche legate alla valutazione delle rimanenze iniziali e finali sono profondamente differenti con riguardo all'industria/GDO rispetto al retail del settore moda molto più subordinato agli effetti stagionali.

La priorità risulta essere una corretta valutazione delle rimanenze finali di magazzino, in particolare per gli anni 2020 e 2021, durante i quali, a causa del lockdown prima e della crisi economica successivamente, numerose imprese commerciali potrebbero ritrovarsi a fine esercizio con ingenti giacenze di magazzino a meno che non si sia provveduto a svendite con prezzi di liquidazione fortemente ribassati. In ogni caso, la merce giacente a fine anno avrà, necessariamente, un valore commerciale inferiore al loro valore fiscale e le imprese non potranno procedere alla svalutazione fiscale dei costi di acquisto.

L'impossibilità di poter procedere ad una svalutazione (analitica o forfetaria) delle rimanenze ai fini fiscali genererà un doppio effetto negativo in capo alle imprese: il primo originato dall'obbligo di dover dichiarare un "reddito fittizio" derivante dalla differenza tra il valore fiscale indeducibile ed il reale valore commerciale che quel bene ha invece assunto nel corso dell'anno (ovviamente più basso rispetto al valore fiscale) ed il secondo generato dalle mancate vendite causate dalla situazione attuale.

Infine, in stretta correlazione con quanto appena evidenziato, nell'ambito in questione si ritiene necessario prevedere parallelamente una proroga delle disposizioni introdotte dal D.L. Liquidità per la gestione delle perdite civilistiche derivanti dai c.d. "effetti COVID" anche per quelle scaturenti nell'esercizio 2021.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO

8

PROROGA IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

AC 3132

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Dopo l’art. 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis
(Proroga in materia di adeguamento antincendio per le strutture ricettive all'aria aperta)

1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Motivazione

Le strutture ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone avevano tempo fino al 7 ottobre 2020 per il completamento degli adeguamenti antincendio. Infatti, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 28 febbraio 2014, i lavori di adeguamento relativi a determinate misure potevano essere portati a termine entro tre anni a decorrere dalla data del 7 ottobre 2017, data indicata dall'art. 38 del D.L. 69/2013, così come modificato da successivi interventi normativi.

Da ultimo, i termini di presentazione delle istanze di cui all'art. 3 e di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 erano stati prorogati al 7 ottobre 2017 per effetto dell'art. 5, comma 11-ter, del D.L. 244/2016 (convertito con modificazioni in legge n. 19/2017).

In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, che ha comportato la chiusura prolungata delle attività, impedendo altresì la prosecuzione dei lavori di adeguamento, nonché delle gravi perdite economiche che stanno subendo gli operatori del settore, è prevista una proroga dei termini per il completamento degli adeguamenti alle disposizioni antincendio da parte delle strutture ricettive all'aria aperta.

EMENDAMENTO

9

MODIFICHE AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER ALLESTIMENTI MOBILI ALL'INTERNO DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

AC 3132

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Dopo l'art. 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis
(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

1. All'art. 149, comma 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
   "d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore".

2. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente: A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e

il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore".

Motivazione

In una prospettiva di semplificazione normativa, si ritiene che – nel caso in cui l'autorizzazione paesaggistica sia già stata rilasciata a favore della struttura ricettiva all'aria aperta – non dovrebbe essere richiesta una autorizzazione specifica per ogni singola installazione all'interno del campeggio: infatti, l'impatto di tali manufatti sul territorio è già stato oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione inerente il campeggio nel suo complesso. Tale soluzione appare coerente con la scelta compiuta dal Legislatore con la legge n. 221/2015, che, in riferimento all'art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha ribadito l'irrilevanza edilizia di tali installazioni.

La funzione dell'autorizzazione paesaggistica è quella di verificare la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. In sede di rilascio dell'autorizzazione per una struttura ricettiva all'aria aperta tale verifica è effettuata sulla base del progetto presentato, che necessariamente descrive la presenza di piazzole destinate ai mezzi mobili di pernottamento: è quindi evidente che l'impatto dei manufatti che saranno - di volta in volta - installati nel campeggio non dovrebbe essere oggetto di nuova valutazione.

EMENDAMENTO

10

IRRILEVANZA CATASTALE DEGLI ALLESTIMENTI MOBILI IN STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

AC 3132

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Dopo l'art. 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate".

Motivazione

L'emendamento vuole dare certezza nell'interpretazione e nella discrezionalità da parte delle singole Direzioni regionali e provinciali del catasto, nell'assoggettare o meno i mezzi mobili di pernottamento alle procedure di accatastamento, considerando erroneamente in alcuni casi gli stessi al pari delle unità immobiliari; assoggettamento assolutamente incongruente per la tipologia mobile delle installazioni, specie alla luce delle norme

sopravvenute nel corso di questi ultimi anni, ed in particolare ai sensi dell'art. 3, lett. e.5), d.p.r. 380/2001 Testo Unico dell'Edilizia, che li esclude da ogni rilevanza anche a fini edilizi e urbanistici.

L'intervento proposto fa emergere l'irrilevanza, a fini catastali, degli allestimenti collocati dai gestori nelle strutture ricettive all'aperto, nell'ambito della propria attività imprenditoriale turistica, in quanto non costituenti beni strutturalmente connessi al suolo ma parti mobili, funzionali al processo produttivo dell'azienda turistica. La nuova norma mira così a precisare come la previsione di cui all'art. 1, comma 21, L. 208/2015, laddove chiarisce che sono irrilevanti ai fini catastali gli elementi che non siano strutturalmente connessi a tali immobili nonché le componenti impiantistiche di varia natura integranti parti mobili funzionali allo specifico processo produttivo dell'azienda, possa trovare applicazione anche per i soli allestimenti di cui all'art. 3, lett e.5), d.p.r. 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia, collocati in strutture ricettive all'aperto, che infatti esclude ogni loro rilevanza anche a fini edilizi e urbanistici.

Il turismo all'aria aperta, seconda modalità ricettiva in Italia dopo quella alberghiera, registra circa 70 milioni di presenze per anno, con una offerta giornaliera di 1.3 milioni di posti letto, produce un giro di affari di oltre 4 miliardi di euro l'anno, ed offre occupazione a circa 100.000 addetti, tra diretti e indotto.

Nel corso degli ultimi anni il turismo *En Plein Air* ha registrato progressivamente una forte tendenza a privilegiare allestimenti mobili di pernottamento, denominati anche "case mobili e/o maxicaravan": strutture mobili di pernottamento, dotate di meccanismi di rotazione e movimento, liberamente interscambiabili di posizione all'interno del campeggio.

Tali mezzi mobili sono installati in regime di edilizia libera, in conformità al d.P.R. n.380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5), nonché individuati quali manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati, anche dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 – "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222."

Le modalità installative sono inoltre regolamentate dalle leggi regionali disciplinanti le attività turistico ricettive all'aria aperta.

Con riferimento al decreto del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998 n. 28, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare – Settore Servizi Catastali, con la circolare prot. 82992 del 27/05/2016, assoggetta, a nostro avviso

impropriamente, l'accatastamento dei mezzi mobili di pernottamento, richiamando in particolare l'art.2 comma 3, secondo cui "…sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituale".

La circolare, seppur già di dubbia interpretazione alla data di pubblicazione per la mancanza fondamentale delle condizioni di autonomia funzionale e reddituale (le installazioni sono posizionate all'interno di strutture turistiche ricettive gestite nel loro complesso, usufruendo complessivamente dell'intero servizio di ricettività e non autonomamente utilizzabili), è oggi, anche alla luce delle nuove norme sopravvenute nel corso di questi ultimi anni (sia di carattere nazionale che regionale), assolutamente incongruente.

In particolare, l'elemento caratterizzante della flessibilità nella mobilità e libera installazione da parte del gestore di attrezzature mobili per funzionalità e definizione, a volte anche di proprietà o gestione di soggetti terzi quali ad esempio Tour Operator, appare assolutamente contrastante con la rigidità delle procedure di accatastamento.

Invero, il combinato disposto del testo unico dell'edilizia e delle varie leggi di carattere regionale, permette al gestore della struttura ricettiva, la libera dislocazione dei mezzi mobili di pernottamento all'interno del perimetro della struttura stessa, permettendone la rimozione, la sostituzione o lo spostamento da una piazzola all'altra.

Il contrasto tra la flessibilità di alcune particolari installazioni, specificatamente normate, e la rigidità delle generali procedure di accatastamento, di recente ha coinvolto la categoria dei cosiddetti "imbullonati".

Infatti, con la pubblicazione della legge di Stabilità per il 2016 - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70, tali manufatti sono stati esclusi dalla stima diretta e dal relativo singolo accatastamento, in quanto macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo dell'intera azienda.

Il principio applicato nel caso specifico, stabiliva che ai fini dell'inclusione della stima catastale, si dovevano escludere i macchinari, le attrezzature ed altri impianti, che presentavano caratteristiche di amovibilità, nonché aventi la possibilità di essere smontati e ricollocati in altri luoghi produttivi mantenendone la loro funzionalità produttiva.

La fattispecie delle unità abitative mobili rappresenta senz'altro la trasposizione di tali considerazioni dal mondo produttivo industriale a quello produttivo turistico.

Per queste motivazioni, evidenziando le difficoltà oggettive nelle procedure di accatastamento dei cosiddetti mezzi mobili di pernottamento, se ne chiede l'esclusione, ferma restando la possibile rivalutazione delle procedure di determinazione delle rendite catastali per le cosiddette "piazzole attrezzate", definite quali aree attrezzate dotate di reti tecnologiche idriche, elettriche e fognarie, idonee ad installare tali mezzi mobili di pernottamento.

EMENDAMENTO

11

ESENZIONE PER I TITOLARI DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E LE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA DAL PAGAMENTO DEL CANONE PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI PRELIEVI SUI RIFIUTI

AC 3132

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Dopo l'art. 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis
(Esenzione per i titolari di concessioni demaniali marittime e le imprese turistico-ricettive all'aria aperta dal pagamento del canone per occupazione del demanio marittimo e dei prelievi sui rifiuti)

1. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2021 dal pagamento dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

Motivazione

A fronte dei danni economici risentiti dalla categoria in relazione alle sospensioni e alle chiusure derivanti dagli effetti dell'epidemia da Covid-19, per il 2021 è riconosciuta ai titolari di imprese turistico-ricettive all'aria aperta l'esenzione dal pagamento del canone demaniale marittimo per strutture turistico-ricettive dovuto per aree e specchi acquei, nonché dal pagamento della TARI o eventuale tariffa corrispettiva.

EMENDAMENTO

12

MODIFICHE ALLA DEDUZIONE FORFETARIA PER GLI INTERMEDIARI E I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

A.C. n. 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. (Misure di sostegno agli intermediari e rappresentanti di commercio)

All'articolo 66, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

a. *Le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento";*
b. *Le parole: "1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2 per cento";*
c. *Le parole: "0,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento";*

Motivazione

L'elemento che emerge in maniera evidente dall'introduzione delle disposizioni previste fino ad oggi a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi è la volontà di compensare gli effetti correlati all'emergenza sanitaria per i comparti economici colpiti dalla stessa, favorendone una ripresa in un arco temporale verosimilmente breve.

Al riguardo, con riferimento alle ultime disposizioni introdotte sulla concessione di determinati contributi a fondo perduto, pur apprezzando la *ratio* perequativa e nel rispetto dei principi di equità delle stesse, è parere che per le categorie degli intermediari e rappresentanti di commercio, possano presentarsi situazioni di potenziale disequilibrio rispetto agli altri settori economici beneficiari delle disposizioni e coinvolti dalla crisi.

Si ritiene, infatti, che, per tale categoria, le misure relative ai contributi a fondo perduto non siano state realmente efficienti ed efficaci per il ristoro prima e per la ripresa e la continuità in seguito: infatti adottando il c.d. "regime per cassa" ed essendo stato adottato, in una fase iniziale, il mese di aprile quale "periodo di riferimento" per il calcolo ed il percepimento del contributo, di fatto la categoria non ha avuto la possibilità di accedervi (di fatto ad aprile gli agenti hanno incassato le provvigioni del mese di gennaio, quindi per la categoria sarebbe stato più opportuno considerare un mese di riferimento completamente differente).
Stante quanto scritto, quindi, l'emendamento è finalizzato a ripianare in parte i reali cali di attività per la categoria in oggetto derivanti dall'emergenza, prevedendo nello specifico una rimodulazione al rialzo delle percentuali di deduzione forfettaria delle spese non documentate ai fini della determinazione in riduzione del reddito d'impresa già previste dall'articolo 66 del TUIR.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

13

MODIFICHE IN TEMA DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

A.C. n. 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"11-*bis* (*Estensione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici agli immobili strumentali*)

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili strumentali all'esercizio d'impresa, arte o professione effettuati dalle persone fisiche e giuridiche nell'esercizio della propria attività.*
2. *Con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le regole, i termini e le modalità applicative relative agli interventi riguardanti le nuove categorie di immobili rientranti nella disciplina.*

Motivazione

La strategia avviata dal Governo da anni nell'ambito in questione, volta a favorire ed accelerare il percorso di riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare italiano agevolando gli interventi eco-sostenibili, è senza dubbio molto favorevole e attrattiva per i soggetti coinvolti.

Con particolare riferimento alla disciplina “superbonus 110%” tale favore è di notevole impatto, in quanto riconosce un beneficio del 110% sulle spese relative agli interventi effettuati.

In tal senso, si ritiene opportuna e necessaria una rimodulazione della disciplina in questione per una reale riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano.

L’elemento che emerge in maniera evidente dall’introduzione normativa collegata agli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, è la correlata opportunità per i comparti economici coinvolti di avviare una ripresa dell’attività tale da compensare, in un arco temporale gli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria attuale.

Gli effetti positivi derivanti dalla disciplina in esame possono, ulteriormente, essere individuati anche nei seguenti:

1. adeguamento del patrimonio edilizio italiano alle norme antisismiche, essendo questo in gran parte bisognoso di importanti e diffusi interventi di messa in sicurezza;
2. adeguamento dell’efficientamento energetico del medesimo patrimonio edilizio e correlati vantaggi derivanti dai minori consumi permessi da tali specifici interventi;
3. aumento dei livelli occupazionali nei settori direttamente ed indirettamente interessati ai lavori oggetto di beneficio;
4. maggiore contrasto all’evasione fiscale, per il tramite del contrasto di interessi fra il beneficiario dell’agevolazione fiscale ed il soggetto esecutore dei lavori.

Stante quanto scritto, l’emendamento proposto è finalizzato ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari della disciplina in oggetto, includendo anche le persone fisiche e non, che effettuino i suddetti interventi agevolabili sui c.d. “immobili strumentali” o comunque destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione.

L’emendamento necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

14

MODIFICHE IN TEMA DI INCENTIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE

A.C. n. 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"11-*bis* (*Estensione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici agli immobili strumentali*)

1. *Al fine di valorizzare e modernizzare il patrimonio immobiliare del settore turistico, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano anche agli interventi realizzati per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture utilizzate ad uso ricettivo turistico-alberghiero di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.*
2. *Con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero del Turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le regole, i termini e le modalità applicative relative agli interventi di cui al precedente comma.*

Motivazione

La strategia avviata dal Governo da anni nell'ambito in questione, volta a favorire ed accelerare il percorso di riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare italiano

agevolando gli interventi eco-sostenibili, è senza dubbio molto favorevole e attrattiva per i soggetti coinvolti.

Con particolare riferimento alla disciplina "superbonus 110%" tale favore è di notevole impatto, in quanto riconosce un beneficio del 110% sulle spese relative agli interventi effettuati.

In tal senso, si ritiene opportuna e necessaria una rimodulazione della disciplina in questione per una reale riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano.

L'elemento che emerge in maniera evidente dall'introduzione normativa collegata agli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, è la correlata opportunità per i comparti economici coinvolti di avviare una ripresa dell'attività tale da compensare, in un arco temporale gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria attuale.

Gli effetti positivi derivanti dalla disciplina in esame possono, ulteriormente, essere individuati anche nei seguenti:

1. adeguamento del patrimonio edilizio italiano alle norme antisismiche, essendo questo in gran parte bisognoso di importanti e diffusi interventi di messa in sicurezza;
2. adeguamento dell'efficientamento energetico del medesimo patrimonio edilizio e correlati vantaggi derivanti dai minori consumi permessi da tali specifici interventi;
3. aumento dei livelli occupazionali nei settori direttamente ed indirettamente interessati ai lavori oggetto di beneficio;
4. maggiore contrasto all'evasione fiscale, per il tramite del contrasto di interessi fra il beneficiario dell'agevolazione fiscale ed il soggetto esecutore dei lavori.

Inoltre, fino ad oggi è stato più volte evidenziato come l'intera filiera del Turismo sia indiscutibilmente uno dei macro-comparti economici più colpiti dall'emergenza sanitaria in corso, sia in Italia che nel Mondo. Di fatti, il Governo prendendo atto di tale dato ha provveduto all'emanazione di diverse discipline *ad hoc* al fine di fornire un adeguato sostegno al Settore, con particolare riferimento alla "parte puramente ricettiva".

Stante quanto scritto, al fine di fornire una spinta alla ripresa al comparto turistico, l'emendamento proposto è finalizzato ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari della disciplina in oggetto, includendo nella stessa anche le imprese che effettuino gli interventi agevolabili previsti sulle strutture ricettive turistico-alberghiere.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria

EMENDAMENTO

15

MISURE DI SOSTEGNO ALLA RICONTRATTAZIONE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI

A.C. n. 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"11-*bis (Misure di sostegno alla ricontrattazione delle locazioni commerciali)*

1. *All'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n.69, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*
2. *A fronte di una decurtazione di almeno il 30 per cento del canone di locazione annuale rispetto al precedente, determinata a seguito di rinegoziazione dell'accordo in essere o di novazione dello stesso in accordo tra le parti, al locatore è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, esclusivamente sui redditi fondiari prodotti, con aliquota pari al 15 per cento.*
3. *Il regime di cui al comma precedente è riconosciuto esclusivamente a seguito di rinegoziazione delle condizioni del contratto o di stipula di un nuovo accordo tra le parti in entrambi i casi assistite dalle rispettive Associazioni di categoria di appartenenza.*
4. *La possibilità di stipulare un nuovo contratto o di rideterminare le condizioni dell'accordo vigente decorre dal 1° gennaio 2021.*

Motivazione

Le disposizioni introdotte in ambito delle locazioni commerciali a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, prevedendo che nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari legato alla crisi pandemica in atto gli stessi siano tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione, sono senza dubbio accolte positivamente.

Al riguardo, però, al fine di rendere maggiormente attrattiva la disposizione, l'emendamento è finalizzato ad accompagnare la disposizione in commento, introducendo dei reali benefici in termini economici, oltreché fiscali, per le parti interessate.

In particolare, l'emendamento è volto a:

- Prevedere che la rideterminazione sia assistita dalle Associazioni maggiormente rappresentative delle parti, per conferire maggior tutela alla ricontrattazione;
- Prevedere un regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle locazioni commerciali a seguito della rideterminazione del canone, al fine di fornire un'adeguata continuità ai fini della ripresa economica. Nella specie, con riferimento alle rinegoziazioni del canone mensile effettuate e sottoscritte mediante nuovo contratto stipulato secondo le prescrizioni di legge, e subordinatamente ad una rinegoziazione che determini la decurtazione del canone previgente di almeno il 30%, si propone di introdurre un regime di tassazione separata per i redditi percepiti dai locatori derivanti dall'affitto degli immobili commerciali, con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15%.

EMENDAMENTO

16

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL MICROCREDITO

AC 3132

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Dopo l'art. 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis

(Modifiche all'art. 111 del Testo Unico Bancario)

1. All'art. 111 (*Microcredito*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole "*euro 40.000,00*" sono sostituite dalle parole: "*euro 75.000,00*";

b) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera *a)*".

d) al comma 5, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;".

e) al comma 5, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi e l’attivo patrimoniale;”.

Motivazione

La crisi finanziaria che ha interessato le maggiori economie globali a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha posto al centro dell’attenzione dei *policy makers* internazionali il tema della necessità di assicurare la continuità di finanziamenti, in particolare alle piccole e medie imprese.

Il sostegno pubblico alle imprese, che avrebbe dovuto essere assicurato anche mediante i finanziamenti bancari interamente garantiti dallo Stato previsti dalla normativa di emergenza, è risultato lacunoso e non in grado di sovvenire tutte le PMI in difficoltà finanziaria.

I ritardi nell’erogazione si sono, purtroppo, spesso trasformati nella causa della chiusura delle aziende in settori vitali dell’economia italiana, quali il turismo, la ristorazione, il commercio al dettaglio. In un contesto di crescente distacco tra PMI e mondo del credito, emerge quindi la pregnanza e urgenza di apportare talune modifiche all’attuale disciplina sul microcredito contenuta nel Testo Unico Bancario, prevedendo, in particolare, l’eliminazione di limitazioni per l’erogazione di finanziamenti alle s.r.l., un incremento dell’ammontare dei finanziamenti fino a 75.000 euro, l’eliminazione delle particolari finalizzazioni all’erogazione e dei limiti dei ricavi e dell’attivo patrimoniale, nonché la previsione della possibilità di erogare finanziamenti fino a 15 anni.

EMENDAMENTO

17

RESPONSABILITÀ DATORIALE PER INFORTUNIO DAL LAVORO DERIVANTE DA COVID-19

AC 3132

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Dopo l'art. 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis

(Responsabilità datoriale per infortunio dal lavoro derivante da Covid-19)

1. All'art. 29 bis, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, l. conv. 5 giugno 2020, n. 40, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

"2. Le condotte poste in essere in attuazione del piano di sicurezza di cui al Protocollo del 24 aprile 2020 non possono dare luogo al diritto di regresso di cui all'art. 11, Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le tabelle di cui all'art. 13, co. 2, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 con riferimento al danno biologico derivante da [Covid-19]".

Motivazione

L’intervento permette di inibire pro tempore l’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro adempiente delle obbligazioni derivanti dai protocolli di sicurezza e, nel contempo, di minimizzare l’esposizione del datore di lavoro rispetto all’eventuale azione per danno differenziale, con l’assorbimento di parte di esso nelle tabelle del danno biologico.

EMENDAMENTO

18

FONDO NUOVE COMPETENZE E PMI

AC 3132

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Dopo l'art. 38-bis, inserire il seguente:

Art. 38-ter

(Fondo nuove competenze e PMI)

1. All'art. 88 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, l. conv. 17 luglio 2020, n. 77, al comma comma 3, dopo la parola "spesa.", è aggiunto quanto segue:

"Per le imprese con meno di 15 dipendenti, i termini finali entro cui concludere le attività di sviluppo delle competenze, relative agli interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze, sono in ogni caso posticipati di 30 giorni".

Motivazione

È questo il modo più efficiente per rendere funzionante il sistema introdotto dal legislatore per le PMI, le quali non riescono a accedere a FNC in ragione dei termini finali di svolgimento delle attività formativo eccessivamente ristretti.

Si aggiunga che le PMI debbono far fronte, in questa fase pandemica, a una serie di fardelli burocratici relativi a ristori e sostegni che complicano enormemente la vita imprenditoriale. Raddoppiare i termini per la conclusione delle attività di sviluppo delle competenze alleggerirebbe molto la gestione amministrativa dell'istanza FNC e, di conseguenza, avrebbe un effetto positivo sulla organizzazione interna delle PMI.

EMENDAMENTO

19

LAVORO A TERMINE. LAVORO OCCASIONALE. LAVORO INTERMITTENTE.

AC 3132

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Dopo l'art. 38-ter, inserire il seguente:

Art. 38-quater

(Lavoro a termine. Lavoro occasionale. Lavoro intermittente.)

"1. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2023, la disciplina relativa alle condizioni che giustificano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 19, co. 1, la disciplina relativa al numero complessivo dei contratti di lavoro a termine di cui all'art. 23 nonché la disciplina sul diritto di precedenza di cui all'art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applicano ai datori di lavoro dei settori terziario, distribuzione, servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

2. Sino al 31 dicembre 2023, il limite dimensionale di cui all'art. 54 bis, co. 14, lett. a), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 relativo al contratto di prestazione occasionale non si applica ai datori del lavoro dei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche".

3. Si aggiunge il co. 4 che modifica l'art. 13, comma 3, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, aggiungendo prima della parola "turismo," la parola "terziario,".

Motivazione

La disciplina del decreto dignità, almeno parzialmente e sino a dicembre 2023, va sospesa per le imprese del terziario e del turismo. È complicata già in tempi normali. Durante la pandemia crea disoccupazione e inutile burocrazia nella fase di ripresa economica. Le imprese del terziario e del turismo hanno un bisogno speciale di semplificazione perché molto colpite dalla pandemia.

Si chiede altresì di eliminare sino al 31 dicembre 2023 ogni limite dimensionale relativo a datore di lavoro per la stipulazione di contratti di prestazione occasionale (cd. voucher) nei settori indicati del terziario e del turismo.

Con riferimento al lavoro intermittente si chiede l'estensione al terziario del regime già in vigore per il turismo e i pubblici esercizi.

EMENDAMENTO

20

CONTRATTO DI ESPANSIONE. RETE DI PMI.

AC 3132

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Art. 39

(**Disposizioni in materia di contratto di espansione)**

Dopo il comma 3, all'art. 39, inserire il seguente comma:

"4. Il contratto di espansione può essere sottoscritto anche nella forma di rete di imprese, consorzi e società consortili, associazioni temporanee, franchising e subfornitura".

Motivazione

Le PMI realizzano varie forme di sinergia produttiva e organizzativa. L'istituto giuridico della rete di imprese (e di altre forme di cooperazione imprenditoriale) può essere uno strumento che ben si adegua alla riorganizzazione collegata al contratto di espansione per PMI che, lavorando insieme, decidano di procedere con la staffetta generazionale nell'ambito del medesimo progetto imprenditoriale.

EMENDAMENTO

21

RIOCCUPAZIONE. CONTRATTO E DECALAGE

AC 3132

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Art. 41

(**Disposizioni in materia di contratto di rioccupazione)**

a) Al comma 1 dell'art.41, sostituire la parola "ottobre" con la parola "dicembre.

b) Al comma 2 dell'art.41, dopo le parole "illegittimo", inserire quanto segue:

"Mediante il contratto di rioccupazione il lavoratore può essere posto sino a un livello inquadramento contrattuale inferiore rispetto a quello della precedente esperienza professionale del lavoratore".

Motivazione

La posticipazione al 31 dicembre 2021 permette anche alle PMI di poter far uso di tale istituto, tenendo in considerazione che il sistema delle integrazioni salariali speciali da Covid-19 per le PMI verrà con buona probabilità a esaurirsi per il primo novembre 2021.
Sul punto si registra una sorta di incongruità tra l'obiettivo della norma ("incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica") e la data finale del periodo di applicazione del contratto di rioccupazione (31 ottobre 2021). L'incongruità è dimostrata dal fatto che il 1° novembre finisce il blocco

dei licenziamenti nelle imprese meno strutturate che fanno ricorso alla CIG in deroga (sono quelle che occupano fino a cinque dipendenti) ed all'assegno ordinario del FIS e dei Fondi bilaterali, con un prevedibile aumento dei recessi. Ebbene, questi lavoratori non potranno beneficiare dei "vantaggi" del contratto di rioccupazione che, salvo "spostamenti in avanti", come richiesto nell'emendamento che presentiamo, cesserà di esistere prima del loro licenziamento.

Il sotto-inquadramento autorizzato dalla norma di legge permetterà ai datori di lavoro di evitare inutili contenziosi. I lavoratori saranno posti nel livello di inquadramento contrattuale che ex art. 2103 c.c. è ritenuto più adatto dal datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni riferibili a una certa figura professionale.

EMENDAMENTO

22

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI

A.C. n. 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Art.67

(*Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)*

All'articolo 67, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-*bis.* All'articolo 57-*bis* del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: *"1-quinquies. A decorrere dall'anno 2021 il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì per gli investimenti riguardanti l'ideazione, lo studio, la produzione e la realizzazione di campagne pubblicitarie effettuate attraverso soggetti terzi."*

Motivazione

Uno dei comparti che ha subito le conseguenze più significative della pandemia ancora in corso è senza dubbio quello della c.d. "Pubblicità Esterna".

Tale settore, diffuso in maniera capillare su tutto il territorio nazionale e che offre lavoro in maniera diretta e indiretta a circa 35.000 soggetti, non è paragonabile strutturalmente alle altre attività economiche in quanto particolarmente caratterizzata da specifiche condizioni.

La pubblicità esterna fornisce, infatti, un supporto utile alla collettività per il miglioramento dei servizi e l'evoluzione delle città verso la transizione digitale. In particolare, il comparto

ha registrato un calo dei ricavi parti a circa il 53% rispetto al 2019 (e pari a circa il 70% nel febbraio 2021), mentre i correlati costi fissi sono rimasti invariati se non sono aumentati in alcune situazioni.

A tal proposito, l'emendamento è finalizzato a prevedere un intervento tempestivo di diretto interesse per la categoria in oggetto, includendo nella disciplina introdotta all'articolo 57 bis del D.L. n. 50/2017 in materia di Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari, anche tutti soggetti intermedi (tra committente e acquisto degli spazi pubblicitari dove è veicolato il prodotto) che rientrano nel processo di ideazione, creazione e produzione del prodotto pubblicitario. In tal senso ed in particolar modo nel momento di profonda crisi economica, appare quantomeno illogica la *ratio* secondo la quale rientrino nella disciplina del c.d. "tax credit pubblicità" esclusivamente le spese di acquisto degli spazi sui media e non anche le "spese di costruzione" del prodotto pubblicitario da considerare, ad avviso della scrivente, maggiormente significative delle prime.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria

A.C. 3132

ART. 13

Sopprimere il comma 3.

Relazione illustrativa

La crisi finanziaria che ha interessato le maggiori economie globali a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha posto al centro dell'attenzione dei *policy makers* internazionali il tema della necessità di assicurare la continuità di finanziamenti, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.

L'emendamento mira a sopprimere il comma 3 dell'art. 13, che sostituisce all'art. 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), le parole: "imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499" con le seguenti: "imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese".

In particolare, si mira a eliminare il divieto di operatività per le categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, per consentire quindi il finanziamento a favore delle MPMI, nello spirito dell'attuale legislazione.

ART. 13

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-*bis*) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte al primo periodo, in fine, le seguenti parole: ", anche per operazioni di finanziamento senza piano di ammortamento".

Relazione illustrativa

La crisi finanziaria che ha interessato le maggiori economie globali a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha posto al centro dell'attenzione dei *policy makers* internazionali il tema della necessità di assicurare la continuità di finanziamenti, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.

L'emendamento mira a estendere espressamente l'operatività della garanzia SACE anche alle operazioni di finanziamento senza piano di ammortamento, stipulate nella prassi di mercato tipicamente a favore delle MPMI, modificando a tal fine l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 23/2020 ("Decreto Liquidità").

ART. 13

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-*bis*) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte al primo periodo, in fine, le seguenti parole: ", anche per operazioni di finanziamento senza piano di ammortamento".

Relazione illustrativa

La crisi finanziaria che ha interessato le maggiori economie globali a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha posto al centro dell'attenzione dei *policy makers* internazionali il tema della necessità di assicurare la continuità di finanziamenti, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.

L'emendamento mira a estendere espressamente l'operatività della garanzia SACE anche alle operazioni di finanziamento senza piano di ammortamento, stipulate nella prassi di mercato tipicamente a favore delle MPMI, modificando a tal fine l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 23/2020 ("Decreto Liquidità").